

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno

Modifica del 6 aprile 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato ai decreti del Consiglio federale del 1° ottobre 2007 e del 20 febbraio 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale².

Appendice 1

Tabella salariale 1: salario minimo comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni lavoratore

Appendice 2

Tabella salariale 2: determinazione dei salari minimi nel modello di premio di produzione

Appendice 4

Spese e conversione

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

6 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2007 6815, 2009 999

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

